

Direzione Regionale: VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G09256 del 04/07/2017

Proposta n. 12210 del 04/07/2017

Oggetto:

richiesta di proroga della Determinazione n. A04280 del 10/05/2012 inerente pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Realizzazione impianto industriale per il trattamento di fanghi non pericolosi con termoessiccamento e trattamento anaerobico di frazione organica a basso impatto ambientale con recupero energetico," Comune di Anzio (RM), localita' via della Spadellata 5 Proponente: ANZIOBIOWASTE srl (subentrato a CO.GE.C srl) Registro elenco progetti: n. 175/2011

OGGETTO: richiesta di proroga della Determinazione n. A04280 del 10/05/2012 inerente pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Realizzazione impianto industriale per il trattamento di fanghi non pericolosi con termoessiccamento e trattamento anaerobico di frazione organica a basso impatto ambientale con recupero energetico," Comune di Anzio (RM), localita' via della Spadellata 5

Proponente: ANZIOBIOWASTE srl (subentrato a CO.GE.C srl)

Registro elenco progetti: n. 175/2011

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale del 30/09/2013, n.16 "Modifiche al Regolamento Regionale del 06/09/2012, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, con il quale si dispone che le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi dell'art.14, c.1 della L.R. 4/2013, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni Regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 07/06/2016, n. 309 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" all'Arch. Demetrio Carini ed approvato il relativo schema di contratto;

Vista la Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Visto il contratto a tempo pieno e determinato, registro cronologico n. 19156 del 30 giugno 2016, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Governo del ciclo dei rifiuti", con il quale l'Arch. Demetrio Carini, ha assunto la formale titolarità della Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti";

Visto il Regolamento Regionale 14 febbraio 2017, n. 4, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 9 febbraio 2017, ed in particolare: 1) il comma 1, art. 7, che sostituisce il punto 13 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 ed istituisce la Direzione regionale "Valutazioni Ambientali e Bonifiche"; 2) il comma 1, art. 11, che sostituisce nell'allegato B al R.R. 1/2002 la declaratoria delle funzioni della ex Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" assegnandone le relative competenze alla Direzione "Valutazioni Ambientali e Bonifiche";

Preso atto che l'Arch. Demetrio Carini ha assunto la formale titolarità della Direzione regionale "Valutazioni Ambientali e Bonifiche" sottoscrivendo il contratto di cui sopra in data 22/02/2017, novato nel titolo e nella declaratoria delle competenze;

Visto l'atto di organizzazione n. G02252 del 24/02/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerato che la Società CO.GE.C srl in data 21/07/2011 ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di "Realizzazione impianto industriale per il trattamento di fanghi non pericolosi con termoessiccamento e trattamento anaerobico di frazione organica a basso impatto ambientale con recupero energetico," nel Comune di Anzio (RM), località via della Spadellata 5;

Considerato che sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa della competente Area Valutazione Impatto Ambientale con Determinazione n. A04280 del 10/05/2012 è stata disposta l'esclusione del progetto suddetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

Rilevato che il progetto risulta essere stato autorizzato con i seguenti provvedimenti emessi dalla competente autorità Area Ciclo Integrato dei Rifiuti:

- Determinazione n. G15616 del 05/11/2014 inerente rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla CO.GE.C. S.r.l.;
- Determinazione n. G13316 del 03/11/2015 inerente voltura in favore della Società Anziobiowaste srl dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. G15616 del 05/11/2014;
- Determinazione n. G16091 del 16/12/2015 inerente Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. G15616 del 05/11/2014 e s.m.i.;

Preso atto della richiesta della Società Anziobiowaste srl, in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 al comma 6 dell'art. 26, di proroga dei termini previsti per la realizzazione dell'impianto autorizzato con provvedimento A.I.A. Determinazione n. G15616 come aggiornata con Determinazione n. G16091/2015, per i motivi che si riportano testualmente:

- per dare inizio alla progettazione esecutiva è stato necessario conseguire il provvedimento di A.I.A. rilasciato con Determinazione Dirigenziale G15616/2014 contenente prescrizioni
- tali prescrizioni sono state oggetto di una Modifica non sostanziale del progetto, approvata con DD 616091 del 16/12/2015 circa 42 mesi dopo il rilascio del provvedimento di assoggettabilità alla V.I.A.;
- con ricorso dinnanzi al T.A.R. del Lazio, numero di registro generale 3233 del 2016 il Comune di Anzio ha impugnato il provvedimento di cui alla DD G16091 del 16/12/2015. Con sentenza N.10478/2016 pubblicata il 20/10/2016, il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso;
- successivamente alla comunicazione di inizio dei lavori datata 28/02/2017 effettuata alle

Autorità Competenti, il Comune con Ordinanza n. 2 del 06/03/2017 ha ordinato la sospensione dei lavori nelle more dello studio epidemiologico della zona interessata ai lavori, ordinanza per la quale sarà presentato nuovo ricorso al TAR del Lazio;

Preso atto che rispetto a quanto valutato in sede di procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art. 20 D.Lgs. 152/2006 la variante non sostanziale oggetto di Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta costituita da:

1. eliminazione della linea di termo-essiccazione dei fanghi;
2. rimodulazione di quantitativi totali dei rifiuti gestibili presso l'impianto, a seguito dell'eliminazione della linea di termo-essiccazione dei fanghi, in termini annuali riducendoli da 52.500 t/anno a 50.000 t/anno; su base giornaliera, sull'unica linea che la Società intende realizzare, da 70 t/die a 140 t/die;

Rilevato che la modifica risulta in diminuzione rispetto all'istanza ex art. 20 con l'eliminazione della linea inerente la termo-essiccazione dei fanghi e che il progetto da realizzare riguarda l'attività di produzione di compost e biometano;

Rilevato che la modifica prevede anche la riduzione delle operazioni R1, R3, R13, D15, D13 e D9 alle sole operazioni di recupero R3 e R13 e la riduzione dei codici CER da n. 40 (28 termoessiccamento fanghi e 12 compostaggio) a n. 12 relativi al solo compostaggio già autorizzati;

Rilevato nel contempo che i quantitativi giornalieri raddoppiano sull'unica linea rimasta, dovrà essere garantito che il traffico indotto dall'attività in progetto non risulti in aumento rispetto ai quantitativi già valutati nella procedura ex art. 20;

Considerato che con Sentenza del T.A.R. Lazio n. 07339/2017 è stato accolto il ricorso della Anziobiowaste srl sull'ordinanza n. 2 del 06/03/2017 del Comune di Anzio la quale aveva disposto l'immediata sospensione dell'insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti nelle more degli esiti dello studio epidemiologico nella zona industriale della località Padiglione;

Considerato che nella suddetta Sentenza del T.A.R. Lazio n. 07339/2017 è citata una comunicazione del 13/03/2017 del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale che secondo il TAR medesimo evidenzia l'assenza dei presupposti di rischio grave ed irreparabile per l'ambiente e per la salute dei cittadini laddove è sottolineato che "nel caso di impianti di produzione di biogas non sono stati evidenziati effetti sulla salute in popolazioni residenti" e che "il sospetto di potenziali rischi per la salute umana associata all'utilizzo di batteri per il processo di «digestione» e allo sviluppo di tossine non sembra avere fondamento ed è inferiore al rischio di contaminazione da cibi nella ristorazione collettiva o da spandimento di letame";

Preso atto che la richiesta di proroga della Anziobiowaste srl è estesa fino al mese di dicembre 2019, data in cui avrà inizio dell'attività autorizzata;

Ritenuto di dover procedere all'accoglimento della richiesta di proroga della Determinazione n. A04280 del 10/05/2012 fino al mese di dicembre 2019, termine che verrà considerato ultimo ed improrogabile per la realizzazione del progetto, e che dovranno essere puntualmente ottemperate tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione n. A04280 del 10/05/2012 e nei provvedimenti di A.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di accogliere la richiesta avanzata dalla Anziobiowaste srl di proroga della Determinazione n. A04280 del 10/05/2012 fino al mese di dicembre 2019, comunque termine ultimo ed improrogabile per la realizzazione del progetto;

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa allegata alla Determinazione n. A04280 del 10/05/2012 dovranno essere ottemperate;

che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Anzio ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Arch. Demetrio Carini